

3001

**Polizza
INCENDIO
All Risks**
"PARTE B"

1 003 00000 00169152857

AGENZIA SAVONA										NUMERO ARCHIVIO 169152857	
COD. AG. 1/2667	COD. SUBAG. 829	RAMO 44	NUMERO POLIZZA 199077814	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 3001	CLASSE 6	ESERCIZIO 2024	R. PR.	GRUPPI 1	D.P. 0	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO POLIZZA 30/06/2024		SCADENZA POLIZZA 30/06/2025		SCADENZA PRIMA RATA 30/06/2025		CODICE RATEAZIONE 1		ANNUALE		DATA EMISSIONE 26/06/2024	
CONVENZIONE				COD.CONV.		PRODUTTORE		ZONA		CODICI TIPO CLIENTE 87661	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE PAG. 921	
OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA SV										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 01479280099	
PREMIO NETTO 5.874,78		ACCESSORI 881,22		PREMIO TASSABILE 6.756,00		TASSE 0,00		TOTALE PREMIO PRIMA RATA 6.756,00		PROV. RISCHIO SV	
PREMIO NETTO 5.874,78		ACCESSORI 881,22		PREMIO TASSABILE 6.756,00		TASSE 0,00		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE 6.756,00		COMBINAZIONE	
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) 2667 44 183020098			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)		

IL PRESENTE DOCUMENTO E' INTEGRATO:

- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICATAMENTE PATTUITE

RIEPILOGO DELLE PARTITE ASSICURATE/SOMME ASSICURATE (AD USO AMMINISTRATIVO)

		CODICE	TASSO x	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1.	VARIE	300	0,12	16.350.000,00	1.958,26
2.	FENOMENI ATMOSFERICI	422	0,064	15.350.000,00	979,13
3.	EXTENDED COVERAGE ESCLUSO FENOMENI ATMOSFERICI	423	0,064	15.350.000,00	979,13
4.	TERREMOTO	220	0,064	15.350.000,00	979,13
5.	ALLUVIONE/INONDAZIONE/ALLAGAM.	222	0,064	15.350.000,00	979,13
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO				16.350.000,00	5.874,78

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti.

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo Modello 3101 edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione contenute negli Allegati di polizza che formano parte integrante del presente contratto, e che operano in deroga totale a quelle riportate nel Fascicolo Informativo di cui sopra

Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara che:


- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero, negli ultimi 5 anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UN/PROCURATORE



IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 26/06/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

3001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/2667/44/199077814
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

Contraente/Assicurato
Domicilio
Partita IVA

OPERE SOCIALI SERVIZI SPA
VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA - SV
01479280099

Le parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 30/06/2025 alle condizioni normative in essere, salvo le modifiche sotto riportate, nel presupposto del rispetto da parte del Contraente delle modalità di scelta dell'operatore economico previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti pubblici. Il premio annuo concordato per tale copertura assicurativa è di € 6,756,00 imposte incluse.

Si riporta capitolato di polizza operante:

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI**
La presente polizza è stipulata tra

OPERE SOCIALI SERVIZI SPA
Via Paleocapa, 4/3
17100 Savona
P. IVA.: 01472980099

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Agenzia 02667 SAVONA
Via Paleocapa, 22/3
17100 Savona

e

Decorrenza ore 24,00 del 30/06/2024
Scadenza ore 24,00 del 30/06/2025

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Recesso a seguito di sinistro
- Art.6 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

- Art.1 Incendio e rischi accessori
- Art.2 Spese di demolizione e sgombero
- Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4 Spese peritali
- Art.5 Ricorso terzi
- Art.6 Eventi socio-politici
- Art.7 Eventi atmosferici
- Art.8 Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- Art.9 Allagamenti
- Art.10 Neve, ghiaccio, gelo
- Art.11 Acqua piovana
- Art.12 Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni
- Art.13 Dispersione liquidi
- Art.14 Rottura di vetri e cristalli
- Art.15 Fenomeno elettrico
- Art.16 Differenziale storico-artistico
- Art.17 Cedimento, franamento, smottamento del terreno
- Art.18 Danni consequenziali
- Art.19 Terremoto
- Art.20 Ricostruzione archivi
- Art.21 Merci in refrigerazione
- Art.22 Parcheggi
- Art.23 Colpa Grave
- Art.24 Aggiornamento delle somme assicurate
- Art.25 Impiego mobile
- Art.26 Spese di riprogettazione
- Art.27 Enti di Terzi in locazione, leasing, concessione, comodato ecc.

Art.28	Modifiche e trasformazioni
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI	
Art.1	Eventi esclusi
Art.2	Enti esclusi
Art. 3	Malattie trasmissibili
Art. 4	Clausola Cyber Risk
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI	
Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.8	Leeway clause
Art.9	Limite massimo di indennizzo
Art.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.11	Anticipo sugli indennizzi
Art.12	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.13	Rinuncia al diritto di surroga
Art. 14	Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	
Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni	
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A. che stipula il contratto;
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione;
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Savass Broker S.r.l.;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati;
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6;
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6;
Fabbricati:	l'intera costruzione edile, di proprietà dell'Assicurato o di terzi in uso allo stesso o a qualsiasi titolo dallo stesso detenuta, con i relativi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, scavi, canalizzazioni, tombinature, pareti mobili, pavimentazioni sopraelevate, controsoffitti, ed impianti (idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di riscaldamento o condizionamento dei locali compreso impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme, di comunicazione e di trasmissione di dati, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, ecc.), comprese le dipendenze anche in corpo separato, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxe, le recinzioni e pensiline annesse comunque costruite, le cancellate, le tappezzerie, parquets, moquettes; gli affreschi, i dipinti su pareti e soffitti, i mosaici, le statue, le sculture e simili, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e quant'altro similare, anche aventi valore artistico; ed in genere ciò che è immobile per natura e destinazione. Fanno parte del fabbricato le tettoie e i baraccamenti, comunque costruiti. Si intendono compresi eventuali cunicoli e gallerie di comunicazione sotterranee fra i vari corpi. Sono altresì considerati "fabbricato" le strutture tensostatiche, pressosfatiche, geostatiche e/o similari, i prefabbricati, nonché altri enti esplicitamente inseriti nelle partite FABBRICATO/PATRIMONIO/ BENI IMMOBILI.
Contenuto:	tutto quanto non compreso nella definizione "fabbricati", di proprietà dell'Assicurato o di terzi in uso allo stesso o a qualsiasi titolo dallo stesso detenuto, quale a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

arredamenti, attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, macchinario, utensili, impianti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, registri, cancelleria, documenti, attrezzatura per i dipendenti/addetti/collaboratori, giardinieri, addetti ai servizi vari, indumenti di dipendenti ed addetti/collaboratori, attrezzature ed arredi di aree attrezzate aperte al pubblico, di spiagge libere attrezzate o stabilimenti balneari, di piscine pubbliche, di percorsi ginnici o vita, di parchi, di giardini o parchi pubblici, giochi per bambini, parcometri e casse continue, tabelloni elettronici, impianti semaforici o di segnalazione, nonché libri, quadri, dipinti, ceramiche, tappeti, arazzi e simili- oggetti d'arte, raccolte scientifiche, numismatiche o di antichità, collezioni in genere, statue e monumenti anche aventi particolare valore artistico, storico o scientifico o d'antichità e quant'altro necessario al

- a. funzionamento dell'attività svolta dal Contraente nel suo complesso; salva diversa pattuizione in merito, sono compresi eventuali elaboratori di dati e calcolatori elettronici e relativi supporti di dati, macchine, impianti ed
- b. apparecchiature elettroniche; monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta
- c. rappresentante un valore nonché perle, pietre e metalli preziosi; archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette
- d. stereotipi, rami per incisioni e simili; cose in genere di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato od in consegna e
- e. custodia o che l'Azienda detenga a qualsiasi titolo; merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, combustibili, infiammabili, merci speciali, esplodenti (compreso le munizioni), scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, derrate
- f. alimentari;

il tutto anche se all'aperto o su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Salvo diversa pattuizione, si intendono esclusi veicoli di proprietà del Contraente e di terzi iscritti a pubblici registri, salvo il caso in cui siano ricoverati nei fabbricati assicurati o nelle aree di pertinenza dei medesimi;

Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate;

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro";

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni; Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione;

Valori:

Inondazioni e/o alluvioni:

Terrorismo e sabotaggio:

Terremoto:

Allagamenti:

Autocombustione:

Incendio:

Esplosione:

Implosione:

Scoppio:

Fenomeno Elettrico:

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La Contraente è una Società mista a capitale pubblico maggioritario avente per oggetto, prevalentemente, l'attività nell'ambito della gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ovunque ubicati.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture e simili.

Quanto attiene i processi dell'attività svolta, la forza motrice, l'uso di infiammabili, di esplosivi, di sostanze pericolose, e merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi ausiliari sono quelli necessari allo svolgimento dell'attività del Contraente (comprese tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ed eccettuata) in relazione a quanto la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il Contraente ritiene di adottare, Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente

L'Assicurato / Contraente dichiara:

- che i flussi finanziari non si riferiscono a contratti d'appalto pubblici soggetti a Codice Identificativo Gara (CIG) e non rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 136/2010 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- che l'area su cui sorgono i fabbricati di sua proprietà può essere di proprietà di terzi;
- che i fabbricati assicurati possono essere vuoti ed inoccupati e/o in non buone condizioni manutentive.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia resta convenuto che l'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo del danno né determinano la riduzione dell'indennizzo stesso, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute per dolo o colpa grave.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C..

Art. 3 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2024 fino alle ore 24 del 30/06/2025 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende elevato a 100 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del centesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (PEC telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo SAVASS Brokers S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ivi incluso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla SAVASS BROKERS S.r.l..

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a. incendio compresi il sovra riscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che ne derivano;
- b. fulmine ed elettricità atmosferica;
 - fuoriuscita d'acqua condotta e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana, a seguito di guasto o rottura, intasamento, traboccamento, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento, e simili, di estinzione, al servizio di fabbricati e/o delle
- c. attività descritte in polizza.
 - esplosione, scoppio, implosione avvenuti nell'ambito degli enti assicurati in relazione all'attività svolta o dipendenti dalla natura delle cose
- d. impiegate nei servizi o in deposito. E' incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato;
- e. scoppi e/o esplosioni anche esterni, non in relazione all'attività svolta, anche se causati da ordigni esplosivi;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, corpi celesti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi
- f. trasportate, nonché meteoriti;
- g. rigurgito acque di scarico e fognature;
- h. autocombustione;

- i. bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- j. urto di veicoli stradali anche se appartenenti all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto; fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti esistenti nei fabbricati assicurati o nelle apparecchiature
- k. ad essi collegati o sviluppatisi a seguito degli venti in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- l. rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi;
- m. furto di fissi ed infissi o guasti cagionati agli stessi ed ai locali dai ladri;

La Società indennizza altresì:

- a. I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
- b. I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
- c. le spese sostenute documentate, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, che si rendessero necessarie per il proseguimento dell'attività in caso di interruzione totale e parziale della medesima e per il mancato godimento delle cose assicurate, compresi gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività ed i relativi costi di trasferimento, nonché della perdita di pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati, fino alla concorrenza di € 260.000,00.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i
- a. residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le
- b. riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a
- c. seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 4 – Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 5 – Ricorso terzi e locatari (valido per più località)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, rivalutazione, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni cagionati alle cose di terzi (beni mobili ed immobili), dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione.

Il sinistro si considera risarcibile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso il Presidente) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, del Direttore, nonché delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti e i collaboratori ed i componenti, dipendenti/collaboratori di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi, sino alla concorrenza del 15% del massimale previsto per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Azienda e delle Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (compreso il Presidente e gli altri rappresentanti legali dell'Azienda e delle Istituzioni), chiunque svolga attività per conto o ordine del Contraente, i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

La garanzia è operante anche in caso di danno originato da enti (cose) non assicurati con la presente polizza.

Art. 6 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.6.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento. In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse però oltre 15 (quindici) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Art. 7 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea) da:

1. uragano, bufere, tempesta, nubifragio, grandine, trombe d'aria/acqua, caduta di alberi, vento e urto di cose da esso trascinate o fatte crollare;
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.
- b) subiti da:
 - cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Art. 8 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al
- a. diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- b. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c. a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione);
- d. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

Art. 9 - Allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua che penetri all'interno del fabbricato per cause diverse da inondazione, alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- a. causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernai o altre aperture non efficientemente chiuse;
- b. provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d'acqua lasciati aperti;
- c. derivanti da umidità o stillicidio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Allagamenti".

Art. 10 – Neve, grandine, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

Grandine

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro;

Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, grandine, gelo".

Art. 11 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:

- danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve,
- a. nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b. danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Art. 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, indennizza:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".

Art. 13 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi.

Art. 14 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché specchi anche fissati in mobili od appesi, pertinenti agli ingressi scale e vani e tavoli, finestre, porte ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati assicurati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 15 – Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le
- b. operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il
- c. costruttore o il fornitore;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno Elettrico".

Art. 16 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 17 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno e caduta massi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno e caduta massi comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

Art. 18 –Danni consequenziali

Si conviene altresì che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali, perdite o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni o perdite così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 19 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, s'intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate
- a. dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al
- b. diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o
- d. qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Art. 20 – Ricostruzione archivi

La Società risponde, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Ricostruzione archivi".

Art. 21 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti:

- a. ad eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di
- b. adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione nell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La presente garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

Art. 22 – Parcheggio

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono assicurate le autovetture di Terzi e dei dipendenti al chiuso e all'aperto su area recintata gestiti dall'Assicurato.

Art. 23 – Colpa Grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente debba rispondere (art. 1900 C.C.).

Art. 24 – Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al punto "Definizioni", e che l'Azienda fornirà alla Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come indicato alla sezione 5) art. 6, si precisa che:

la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda, eventuali beni che siano dallo stesso acquisiti e/o allo stesso trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale (partita) per cui detti beni sono assicurati in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Azienda alla Società;

L'Azienda si impegna a comunicare entro 120 giorni dalla data di scadenza delle rate annuali successive, i dati consuntivi necessari all'aggiornamento delle somme assicurate di cui alle partite di polizza interessate.

Art. 25 – Impiego mobile

Preso atto che parte del patrimonio mobile può, per destinazione d'uso, essere trasportato ed utilizzato all'esterno dell'Azienda, lo stesso si intende garantito contro gli eventi coperti dalla presente assicurazione entro il territorio dello Stato Italiano.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Impiego mobile".

Art. 26 – Spese di riprogettazione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute dal l'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati o distrutti a seguito di sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, con esclusione delle spese di progettazione per migliorie o modifiche apportate al progetto originale, salvo modifiche effettuate in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della riparazione o ricostruzione.

La garanzia è estesa agli onorari riconosciuti ad architetti, ingegneri, geometri, progettisti o consulenti, anche dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, necessari per la riparazione e/o ricostruzione degli enti danneggiati o distrutti.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di riprogettazione" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

Art. 27 –Enti di Terzi in locazione, leasing, concessione, comodato ecc.

Si conviene tra le parti che gli enti di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato, ecc., si considerano escluse dalla presente assicurazione limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione operante; sono tuttavia assicurati per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture.

Art. 28 - Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati, possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni (anche nel processo tecnologico), ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, ecc. per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da dare avviso alla Società.

Art. 29 - Aumento o diminuzione di somme assicurate

A seguito di comunicazione del Contraente di aumento o di diminuzione delle somme assicurate di cui all'art. 24, il premio dovuto per le annualità successive alla prima sarà determinato considerando il premio relativo alla annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all'art. 24 già citato e dell'art. 1 sezione 2) di polizza.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite

1. per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili impugazioni;

esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate

2. dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.

4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza.

messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad

5. eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro".

6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.

furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per

7. i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

Art. 3 - Malattie trasmissibili

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;

- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

- La presente clausola si applica attente le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

Art. 4 - CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "*Sistema informatico*" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "*Dati elettronici*" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "*Software intrusivi o malevoli*" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decrittazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro 15 giorni da quando il competente ufficio del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, darne avviso alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
 - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
 - conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
 - dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente / Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - trascorsi 30 giorni dal rinvenimento da parte della Società della denuncia, se il Perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente / Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
 - in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce del sinistro ed i residui dello stesso cessa col 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia del sinistro.
 - predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

1. per i fabbricati: il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
per il Patrimonio mobiliare / Contenuto – Enti all'aperto: valore a nuovo - ovvero il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento tecnico /
2. economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro,
3. con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.

b) in caso di danno parziale:

1. il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;

b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

a. per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.

b. per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

c. per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

d. per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.

e. se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o,

a. comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della

b. consegna, se posteriore alla precedente.

varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili)

c. in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative

d. dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 11 – Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. L'acconto non potrà, comunque, essere superiore a Euro 1.000.000,00 , qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 12 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 13 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga.

**Art. 14 - Sanction Limitation and Exclusion Clause
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio**

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰ pro-mille	Premio Lordo Annuo in Euro
1	Fabbricati storici vincolati (D. Lgs 42/2004 parte II)	15.000.000,00	0,396	5.940,00
2	Ricorso terzi e locatari a primo rischio assoluto	1.000.000,00	0,312	312,00
3	Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto	250.000,00	1,440	360,00
4	Spese di riprogettazione a primo rischio assoluto	100.000,00	1,440	144,00
Totale assicurato		16.350.000,00		6.756,00

Scomposizione del premio	
Premio annuo imponibile	Euro 6.756,00
Imposte (22,25%)	Euro =====
TOTALE	Euro 6.756,00

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia		Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia
Per ciascun sinistro, è prevista l'applicazione di una franchigia. Qualora per ciascuna tipologia di danno derivato dal medesimo sinistro e/o specifiche cose assicurate siano previste franchigie e detrazioni differenti come di seguito precisato e/o diversamente indicato, verranno applicate queste ultime.		5% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 100.000,00 per periodo assicurativo	€ 250,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali			-----
Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi			Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi per parcometri / casse continue e valori ivi contenuti			Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Eventi atmosferici		Grandine 30% della somma complessivamente assicurata con massimo di € 50.000,00 per sinistro e di € 200.000,00 per periodo assicurativo, altri eventi atmosferici il 70% di ogni ubicazione assicurata	Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto
Eventi atmosferici		70% di ogni ubicazione assicurata, con il limite di indennizzo di € 2.000.000,00 per sinistro, anno assicurativo ed in aggregato per tutti i beni assicurati	Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto

Enti all'aperto: Eventi atmosferici ed Eventi sociopolitici	Limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.	Scoperto 20% minimo € 5.000,00
Allagamenti	Limite di indennizzo di € 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.	Scoperto 20% con il minimo di € 10.000,00 per singola ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	30% del valore di ogni ubicazione assicurata. Massimo risarcimento per tutte le ubicazioni assicurate € 1.000.000,00	Scoperto 20% con il minimo di € 20.000,00 per singola ubicazione
Enti all'aperto: inondazioni, alluvioni, allagamenti		Scoperto 20% minimo € 5.000,00 per singola ubicazione
Sovraccarico neve, gelo	Sovraccarico 50% del valore di ogni singola ubicazione. Massimo risarcimento per tutte le ubicazioni assicurate € 1.000.000,00	Neve: scoperto 10% min. € 5.000,00 per singola ubicazione Gelo: € 1.000,00
Acqua piovana	€ 50.000,00	€ 1.000,00 per sinistro
Acqua condotta limitatamente alle spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 50.000,00	€ 250,00 per sinistro
Patrimonio mobile trasportato ed utilizzato all'esterno dell'Ente	€ 100.000,000	
Rottura vetri e cristalli	€ 5.200,00 per singola lastra e di € 20.000,00 per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	5% della somma complessivamente assicurata per sinistro con il limite di € 100.000,00 per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro
Differenziale storico-artistico	€ 1.000.000,00	-----
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	50% del valore di ogni ubicazione assicurata con il massimo per sinistro e periodo assicurativo di € 500.000,00	Scoperto 15% con il minimo di euro 10.000,00
Merci in refrigerazione	/	€ 250,00
Parcheggi	€ 250.000,00 con il sottolimito di € 26.000,00 per autovettura	Scoperto 10% con il limite di € 250,00
Massima esposizione per singolo oggetto d'arte o valore storico artistico	€ 50.000,00	
Terremoto	40% del valore di ogni ubicazione assicurata. Massimo risarcimento per tutte le ubicazioni assicurate € 2.000.000,00	Scoperto 15% con il minimo di € 10.500,00
Ricostruzione archivi, registri e documenti	€ 100.000,00	-----
Impiego mobile	€ 100.000,00	€ 500,00 per sinistro
Parcheggi	€ 250.000,00 con il sottolimito di € 26.000,00 per veicolo	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Enti all'aperto, ad eccezione di quelli ubicati nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati e/o degli insediamenti assicurati o che per natura o destinazione siano posti all'aperto	€ 100.000,00 per singola ubicazione	-----
Valori contenuti in parcometri ed altre attrezzature a pagamento automatizzato	€ 5.000,00 con il massimo di € 2.000,00 per singola attrezzatura	-----
Spese di riprogettazione	€ 100.000,00	
Dispersione liquidi	€ 250.000,00	€ 250,00 per sinistro
Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.		

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
UNIPOLSAI	02667	100%

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ'
